

R.G. 143/05

N. _____ Indice

N. 143 R. G. 05

N. _____ Cron.

N. _____ Rep.

N. 18-01-2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Catogero ANSELMO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI - SEZIONE CIVILE

nella persona della dott.ssa Chiara Grazia Maisano in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 143/05 R.G., promossa con atto di
citazione notificato da

THERMOPOL S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
corrente in Vercelli, via Borasio s.n. Zona Industriale, P.I. 02027790027,
CASALEGNO Giovanni, nato a Torino il 6.06.1955 ed ivi residente in via
Toselli 2, C.F. CSLGNN55H06L219Y, **CASALEGNO Luigi**, nato a Torino il
17.10.1929 ed ivi residente in via Principessa Felicita di Savoia 17, C.F.
CSLLGU29R17L219V, tutti elettivamente domiciliati in Vercelli, piazza Bicheri 8,
presso lo studio e la persona dell'avv. Andrea Corsaro, che li rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all'avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara per
procura a margine dell'atto di citazione

- attori -

CONTRO

BANCA DI ROMA S.p.A. (ora UNICREDIT S.p.A.), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, viale Umberto Tupini 180, C.F. e
P.I. 06978161005, elettivamente domiciliata in Vercelli, via Laviny 17, presso lo
studio e la persona dell'avv. Andrea Uga, che la rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all'avv. Nicoletta Parigi del Foro di Torino per procura a margine
della comparsa di costituzione e risposta

- convenuta -

Oggetto: "Bancari" (codice domanda n. 1.40.041).

Conclusioni

Per parte attrice

Come da conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, per comodità *infra* riportate alla lettera A).

Per parte convenuta

<<Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso, dato atto che alla data del 31.01.2005 la Banca di Roma S.p.A. vantava nei confronti della Thermopol S.r.l. e dei garanti, signori Casalegno Luigi e Casalegno Giovanni, un credito di Euro 314.894,41 ed in ogni caso, alla luce di quanto esposto negli atti difensivi,

in via istruttoria,

- dichiarare la nullità della relazione integrativa di consulenza tecnica del 15 novembre 2011 in quanto il metodo di calcolo utilizzato comporta illegittime quanto evidenti decurtazioni del credito della Banca, talora anche con duplicazione delle somme espunte e, per l'effetto, rimettere la causa sul ruolo al fine di disporre la rinnovazione;
- ammettere i capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti in memoria 29.08.2005 con i nn. 1-4 con i testi ivi indicati;
- respingere le avverse istanze istruttorie e, in particolare l'istanza ex art. 210 c.p.c. e la richiesta di CTU in quanto inammissibili;

nel merito,

- dichiarare la compensazione tra il credito determinando della Thermopol nei confronti della banca convenuta ed il maggior controcredito vantato da quest'ultima, come sopra specificato;

con vittoria di spese, diritti ed onorari;

con espressa riserva di ogni facoltà di legge>>.



(A)

All'udienza del 31 ottobre 2012 compare per parte convenuta Unicredit S.p.A. l'avv. Andrea Uga, il quale:

- ribadita espressamente la riserva d'appello avverso la sentenza non definitiva resa *inter partes* in data 30/06/2011, già ritualmente formulata all'udienza del 12 ottobre 2011;
- impregiudicate pertanto le domande già decise;
- rilevata l'erroneità del supplemento di perizia in data 15/11/2011 per le ragioni di cui al verbale di udienza del 14 dicembre 2011;
- previa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, così precisa le proprie

CONCLUSIONI

“Voglia il Tribunale Ill.mo,

disattesa ogni contraria eccezione e difesa,

previe le declaratorie del caso,

dato atto che alla data del 31/01/2005 la Banca di Roma S.p.A. vantava nei confronti della Thermopol S.r.l. e dei garanti, signori Casalegno Luigi e Casalegno Giovanni, un credito di € 314.894,41

ed in ogni caso, alla luce di quanto esposto negli atti difensivi

in via istruttoria

- dichiarare la nullità della relazione integrativa di consulenza tecnica del 15 novembre 2011 in quanto il metodo di calcolo utilizzato comporta illegittime quanto evidenti decurtazioni del credito della Banca, talora anche con duplicazione di somme espunte, e, per l'effetto, rimettere la causa sul ruolo al fine di disporre la rinnovazione;
- ammettere i capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti in memoria 29/08/2005 con i nn. 1 - 4), con i testi ivi indicati;

car
~~11/21/10/2012~~
[Signature]

- respingere le avverse istanze istruttorie e, in particolare, l'istanza *ex art.* 210 c.p.c. e la richiesta di CTU in quanto inammissibili;

nel merito

- dichiarare la compensazione tra il credito determinando della Thermopol nei confronti della banca convenuta ed il maggior controcredito vantato da quest'ultima, come sopra specificato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con espressa riserva di ogni facoltà di legge.”

cur

Fatto e diritto

1. Occorre innanzitutto premettere che:

a) a seguito di duplice rimessione della causa in istruttoria, nel corso del giudizio è stata pronunciata sentenza non definitiva n. 244 del 30.06.2011, con la quale il Tribunale di Vercelli, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha:

- dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativi ai conti correnti per cui è causa e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca convenuta a carico della società attrice a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi debitori per il complessivo importo di Euro 55.414,68;
- accertato e dichiarato l'illegittimità dell'addebito di maggiori interessi per effetto della postergazione delle valute per complessivi Euro 7.884,26;
- accertato e dichiarato l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso soglia nei periodi dettagliatamente indicati nell'elaborato peritale in atti;
- rigettato la domanda attorea di risarcimento del danno;
- disposto la prosecuzione del giudizio al fine di rideterminare il credito della banca convenuta, previo scomputo dal saldo debitore dei conti correnti, alla data del 1.01.2005, della capitalizzazione trimestrale, dei maggiori interessi addebitati per effetto della postergazione delle valute e delle somme addebitate a titolo di interessi quando superiori al tasso soglia nei periodi indicati nella tabella redatta dal CTU;

b) il CTU, a seguito della sentenza non definitiva e dell'ulteriore rimessione della causa in istruttoria, ha depositato relazione integrativa del 15.11.2011, nella quale ha determinato in Euro 66.601,57 il saldo a debito della società attrice, portato alla data del 1.01.2005 dal c/c bancario ordinario n. 650016-59 e dai c/c collegati;

c) sopravvenuto il mutamento del giudicante, all'udienza del 31.10.2012 – celebratasi dinanzi alla scrivente – le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e, assegnati termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò premesso, fermi i principi statuiti dalla citata sentenza non definitiva – oggetto di riserva d'appello ad opera delle parti – al fine di statuire definitivamente sulla

domanda rileva la predetta relazione integrativa del 15.11.2011, con la quale il CTU ha rideterminato in Euro 66.601,57 il saldo a debito di Thermopol S.r.l.

Tale risultato è ritenuto non corretto dalla difesa della convenuta che, in sede di precisazione delle conclusioni, si duole di indebite duplicazioni di somme espunte.

In proposito, dato atto che la convenuta non ha ritenuto avvalersi di proprio CTP e che non ha prodotto in causa un conteggio alternativo, ritiene il Tribunale di dare conferma alle risultanze di CTU, giacché se è vero che nella tabella di cui alla lettera "B" di p. 6 della relazione del 15.12.2010 il CTU espunge dal saldo a debito sul c/c ordinario (Euro 314.894,41) gli interessi passivi calcolati al tasso applicato dalla banca sul medesimo c/c e sui c/c collegati (Euro 76.678,12 + 239.010,96), è anche vero che provvede ad aggiungere gli interessi passivi al tasso legale maturati per l'intera durata del rapporto sul c/c ordinario e sui c/c collegati (Euro 113.501,14 + 4.970,83), per poi conteggiare gli interessi attivi (Euro 9.856,51) ed il giro saldo (Euro 6.235,73), aggiungendo gli interessi passivi maturati sul c/c ordinario nei trimestri nei quali non è stato superato il tasso soglia (Euro 33.286,28) e decurtando ex art. 1815 c.c. gli interessi passivi maturati sul medesimo c/c nei trimestri nei quali è stato superato il tasso soglia (Euro 4.970,83); dall'importo così ottenuto (Euro 129.900,51 a debito della società attorea), decurtati gli interessi anatocistici (Euro 55.414,68) e quelli conseguenti al gioco delle valute (Euro 7.884,26), si arriva al saldo finale di Euro 66.601,57 a debito di Thermopol S.r.l. (v. p. 3 relazione del 15.11.2011).

In sintesi, essendo emerso un saldo a debito della società attorea, non può trovare accoglimento la domanda della medesima volta ad ottenere la condanna della banca convenuta al pagamento delle somme di cui Thermopol S.r.l. fosse risultata creditrice, dovendo comunque essere rettificata le risultanze del saldo contabile, accertando e dichiarando che il debito di Thermopol S.r.l. nei confronti della convenuta, portato dal c/c bancario ordinario 650016-59 e dai c/c collegati, ammonta alla data del 1.01.2005 ad Euro 66.601,57.

2. Le istanze istruttorie iterate in sede di precisazione delle conclusioni dalla banca convenuta sono inammissibili, in quanto i capitoli di prova orale dedotti sono



superflui alla luce della documentazione acquisita in giudizio e delle risultanze di CTU.

Parimenti inammissibili le istanze istruttorie formulate dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio, da ritenersi superflue alla luce delle risultanze di CTU.

3. In punto spese processuali, occorre considerare il parziale ambito di accoglimento della domanda attorea, dal momento che parte attrice è risultata vittoriosa in ordine alle declaratorie di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, di illegittimità dell'addebito per effetto della postergazione delle valute e di illegittimità dell'applicazione di interessi superiori al tasso soglia (tutte oggetto della sopra richiamata sentenza non definitiva), per contro risultando soccombente in merito al risarcimento del danno ed al pagamento somme.

Si reputano, pertanto, sussistenti giustificati motivi per la compensazione di un terzo delle spese processuali che si liquidano per l'intero (e cioè per i tre terzi) come in dispositivo, tenuto anche conto della nota spese depositata dalla difesa attorea ed applicando i valori medi di cui al DM 140/2012 (Euro 3.250,00 per la fase di studio, Euro 1.650,00 per la fase introduttiva, Euro 3.250,00 per la fase istruttoria, Euro 4.050,00 per la fase decisoria).

Va disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori attorei, che si sono dichiarati antistatari ex art. 93 c.p.c.

Le spese di CTU – già liquidate in corso di causa e da ritenersi comprensive anche delle competenze per la relazione integrativa del 15.11.2011 – sono definitivamente poste a carico solidale delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado rubricata al n. 143/05 R.G., promossa dalla società Thermopol S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e da Giovanni Casalegno e Luigi Casalegno nei confronti di Banca di Roma S.p.A. (oggi Unicredit Banca S.p.A.) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:

- A) fermi i principi statuiti dalla sentenza non definitiva del Tribunale di Vercelli del 30.06.2011 n. 244, in rettifica delle risultanze del conto corrente bancario ordinario n. 650016-59 e dei conti correnti collegati per cui è causa, accerta e dichiara che il saldo del predetto c/c e dei c/c collegati alla data del 1.01.2005 ammonta ad Euro 66.601,57 a debito della società Thermopol S.r.l.;
- B) condanna Banca di Roma S.p.A. (oggi Unicredit Banca S.p.A.) a rimborsare a Thermopol S.r.l., Giovanni Casalegno e Luigi Casalegno, i due terzi delle spese processuali che si liquidano per l'intero (e cioè per i tre terzi) in Euro 12.200,00 per compenso imponibile, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati Emanuele Argento ed Andrea Corsaro che si sono dichiarati antistatari; compensato il rimanente terzo;
- C) pone definitivamente le spese di CTU a carico solidale delle parti.

Così è deciso in Vercelli il giorno 23 dicembre 2013.

Il Giudice Unico

Chiara Grazia Maisano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Chiara Grazia Maisano

Dr. Calogero ANSELMO

